

Roma, 21 giugno 2023

**Circolare n. 756/2023**

A TUTTI GLI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -

**OGGETTO:**

- 1) **LEGGE 13 GIUGNO 2023 N. 68 – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE (C.D. "DECRETO SICCIÀ")**
- 2) **DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023 N. 61 – INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI DAL 1° MAGGIO 2023**
- 3) **CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 7 GIUGNO 2023 N. 75 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI**
- 4) **COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO 9 GIUGNO 2023 – CONTRIBUTO AGLI EE.LL. PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI ENERGETICI RELATIVI AD OPERE INDIFFERIBILI**

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

**1) LEGGE 13 GIUGNO 2023 N. 68 – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE (C.D. "DECRETO SICCIÀ")**

Sulla G.U.R.I. n. 136 del 13 giugno u.s. è stata pubblicata la legge 68/23 di pari data, di conversione del d.l. 39/23, recante *"Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"*.

La legge 68/23 ha confermato gran parte delle disposizioni previste dal d.l. 39/23 cit., apportandovi alcune modifiche e integrazioni.

Con il provvedimento è stata innanzitutto istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. La Cabina di regia effettuerà una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario, definendo e assegnando le risorse di riferimento e le priorità in rapporto al fabbisogno (art. 1).

Inoltre, la Cabina di regia avrà il compito di:

- a) svolgere attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;
  - b) monitorare la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del P.N.R.R. e del P.N.C.;
  - c) promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
  - d) promuovere l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma;
  - e) svolgere attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili (art. 2).
- Il d.l. 39/23 prevede anche la nomina con d.P.C.M. di un Commissario straordinario con funzioni su tutto il territorio nazionale, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023, con possibile proroga fino al 31 dicembre 2024, e che provvederà, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia (art. 3).

Tra i compiti ad esso assegnati si segnalano:

- a) l'acquisizione dei dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'art. 149, d.lgs. 152/06;
- b) la verifica e il coordinamento, da parte delle regioni, delle misure previste dall'art. 146 del d.lgs. n. 152/06, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi;
- c) la verifica e il monitoraggio dello svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi, di cui all'art. 114 del citato d.lgs. n. 152/06, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi;
- d) l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi;
- d) la collaborazione con le regioni nell'esercizio delle relative competenze in materia.

Il Commissario potrà adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti motivati e necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile. Inoltre,

per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità.

Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni già attribuiti ai Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 4 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo), dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ove nominati alla data di entrata in vigore del d.l. 39/23.

#### **Realizzazione e adeguamento infrastrutture idriche**

L'art. 4 del d.l. 39/23 prevede, innanzitutto, che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 1, comma 3, e comma 8, lett. b) del decreto n. 39/23 si applicano, in quanto compatibili e secondo il loro stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del d.l. n. 77/21, convertito in legge 108/21, mentre non si applicano le previsioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 50/16. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'art. 114, d.lgs. 152/06 e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo, di cui all'art. 9, d.P.R. 120/17, sono invece ridotti della metà.

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152 cit., sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo, su cui l'autorità competente, entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi.

#### **Utilizzo degli invasi per il contrasto alla crisi idrica**

Per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario straordinario - d'intesa con la regione territorialmente competente - potrà stabilire volumi e portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza. Inoltre, potrà fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori

delle infrastrutture idriche, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, di interventi di miglioramento della capacità di invaso, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio (art. 5).

#### **Vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo**

L'art. 6 del provvedimento modifica ed integra l'art. 6 del d.P.R. 380/01 (T.U. Edilizia), con l'introduzione della nuova lettera *e-sexies*).

Tra le attività di edilizia libera, e quindi non soggette a permesso di costruire, viene dunque inserita la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

Pertanto, anche questo tipo di interventi è eseguibile senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **Osservatori distrettuali**

Il d.l. 39/23 prevede anche disposizioni per la manutenzione degli invasi (art. 8), in materia di fanghi da depurazione (art. 9) e di impianti di desalinizzazione (art. 10).

Si segnala, in particolare, l'istituzione di Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, con funzioni di supporto per il governo delle risorse idriche e per la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee.

Obiettivo primario della disposizione è l'elaborazione e l'aggiornamento del quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, da coordinarsi con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali. A questo scopo, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche, relative a ciascun distretto, sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

**2) DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023 N. 61 – INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI DAL 1° MAGGIO 2023**

Sulla G.U.R.I. n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il d.l. 61/23, con il quale il Governo ha adottato una serie di misure atte a fronteggiare la grave situazione verificatasi dal maggio scorso nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in attuazione dello Stato di emergenza dichiarato con delibere del Consiglio dei ministri del 4 – 23 e 25 maggio 2023.

Oltre a prevedere misure finalizzate, tra l’altro, alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi, al rinvio delle udienze civili e penali, alla sospensione di tutti i termini amministrativi, al sostegno di famiglie ed imprese colpite dagli eventi alluvionali, si segnalano le disposizioni introdotte all’art. 19 del provvedimento.

Nel merito, la norma prevede che in caso di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. 39/23, le disposizioni di cui all’art. 140 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all’art. 229, comma 2, del medesimo decreto.

Dunque, sono anticipate, rispetto alla loro entrata in vigore, le norme introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici per gli interventi di somma urgenza e di protezione civile.

Le medesime disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lett. a), b) e c), del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

**3) CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 7 GIUGNO 2023 N. 75 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI**

Il Dipartimento-Direzione Centrale per la Finanza Locale ha provveduto ad erogare risorse pari a € 34.508.967,70 agli EE.LL., quale contributo per la realizzazione di piccole opere di valorizzazione del territorio.

In conformità all’art. 1, comma 33, legge 160/2019, si tratta di una prima quota di contributo in favore di oltre 1000 Comuni, pari al 50% delle risorse assegnate, previa verifica della disposta aggiudicazione nei termini previsti e della validazione dei dati di monitoraggio da parte del singolo ente attuatore.

L’elenco degli enti e delle opere destinatari del contributo è stato pubblicato sul sito del Ministero con Comunicato datato, anch’esso, 7 giugno 2023.

**4) COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO 9 GIUGNO 2023 – CONTRIBUTO AGLI EE.LL. PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI ENERGETICI RELATIVI AD OPERE INDIFFERIBILI**

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 1, comma 370 della legge 197/22 ha previsto, per l'anno 2023, ulteriori risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, nel limite del 10% dell'importo di cui al relativo decreto di assegnazione.

Gli EE.LL. destinatari di tali risorse aggiuntive possono accedere all'assegnazione qualora procedano all'affidamento delle opere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Rientrano nella suddetta assegnazione gli EE.LL. attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del P.N.R.R. di competenza del Ministero dell'Interno:

- **M2C4 12.2 (Medie opere):** contributo *ex art. 1*, commi 139 e segg. L. 145/2018 (decreti di assegnazione del 23/02/2021; 08/11/2021 e 28/03/2023);
- **M5C2 12.1 (Rigenerazione urbana):** contributo *ex art. 1*, comma 42 e segg. Legge n. 160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021);
- **M5C2 12.2 (Piani urbani integrati):** contributo *ex art. 21*, d.l. n. 152/21 (decreto di assegnazione del 22/04/2022 e s.m.i.).

Con gli elenchi allegati al Comunicato 9 giugno 2023 sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame, che devono confermare l'interesse alla preassegnazione accedendo all'apposita piattaforma Regis. Nello specifico:

- Allegato n. 1 relativo all'art. 1, comma 139, L. 145/18;
- Allegato n. 2 relativo all'art. 1, comma 42, L. 160/19;
- Allegato n. 3 relativo all'art. 21, d.l. 152/21.

La mancata conferma di interesse, tramite la predetta piattaforma *Regis*, all'ulteriore importo assegnato, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del Comunicato nel sito istituzionale, comporta la rinuncia automatica alla preassegnazione. In quest'ultimo caso, l'ente locale avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e segg. della citata L. n. 197 del 29 dicembre 2022.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

